

N° 4 / 2021

“Tributi locali in Pillole”

servizio di aggiornamento fiscale in materia di

I.M.U. ed altri Tributi locali

Rassegna giurisprudenziale

a cura di *Massimiliano Franchin, Giovanni Chittolina e Paolo Salzano*



ICI/IMU: il valore delle aree edificabili

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 8614/2021, ha stabilito ai fini ICI, ma ugualmente applicabile ai fini IMU, che non è possibile applicare all'area edificabile il valore desunto dalla successione.

La vicenda trae origine dalla rettifica da parte di un Comune del valore imponibile di un'area edificabile applicando il valore riportato nella dichiarazione di successione in luogo di quello assunto dal contribuente secondo le tabelle deliberate dall'Ente.

I contribuenti impugnavano l'avviso e dopo le sentenze sfavorevoli in primo e secondo grado si rivolgevano alla Corte di Cassazione adducendo a motivazione la non corretta assunzione del valore indicato in successione in quanto le basi imponibili delle due imposte non coinciderebbero.

I Giudici della Suprema Corte hanno ribaltato i giudizi di primo e secondo grado partendo dal presupposto che i criteri di determinazione del valore imponibile delle aree edificabili sono contenuti nell'articolo 5, comma 5, Dlgs 504/1992, e qualora questo valore sia in discussione, il Giudice di merito non può esimersi dal verificarne la corrispondenza con i parametri normativi. Entrando poi nel merito della rettifica del valore da parte del Comune mediante i criteri di calcolo dell'imposta di successione, la Corte ha ritenuto che ai fini ICI questa modalità non può essere corretta perché l'imposizione locale ha presupposti autonomi e divergenti da quelli riconducibili all'imposta sulle successioni e donazioni.

Infatti, proseguono i Giudici, dal punto di vista soggettivo l'ICI è a beneficio del Comune ed ha natura patrimoniale e periodica mentre lo Stato è l'Ente che beneficia dell'imposta di successione che ha invece carattere occasionale e colpisce l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità.

Proprio queste diversità hanno portato la Corte a ritenere infondata la richiesta da parte dell'Ente che, tramite avviso di accertamento aveva di fatto rettificato il valore imponibile sulla scorta del valore del bene indicato nella dichiarazione di successione.

Corte di Cassazione, ordinanza n.8614/2021



ICI: variazione di rendita, presentazione del Docfa

La Ctr Puglia, con la sentenza n. 774/28/2021 ha confermato il giudizio di primo grado ribadendo che, in tema di ICI, la variazione di rendita, dichiarata con il modello Docfa, non ha efficacia retroattiva.

Una centrale termoelettrica, in seguito alla divisione in due corpi della propria struttura, presentava il Docfa al quale seguiva l'attribuzione della rendita. Il Comune accertava il contribuente notificando un atto privo di sanzioni al quale seguiva la notifica di un nuovo accertamento questa volta comprensivo di sanzioni, che annullava il precedente e con il quale provvedeva alla rettifica della rendita dichiarata dalla società ai fini del tributo locale. La rettifica riguardava l'anno d'imposta precedente quello della denuncia e, anche per questa ragione, l'accertamento veniva impugnato dalla contribuente. La Società sosteneva l'illegittimità dell'applicazione retroattiva delle nuove rendite e dell'applicazione delle sanzioni. Di contro il Comune sosteneva che la ratio dell'art. 74 della Legge 342/2000 secondo la quale, a decorrere dal primo gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione, non comportava alcuna compressione della potestà accertativa, che invece poteva retroagire fino all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.

Per i Giudici invece il principio sostenuto dall'Ente conduce ad una conclusione diversa dalla tesi sopra citata precisando che, a fronte della presentazione del Docfa, le annualità accertabili si restringono a quelle successive alla denuncia, ancorché precedenti la notifica del provvedimento di classamento. Ne consegue che, la regola sugli effetti successivi alla notificazione dell'atto impositivo trova parziale deroga limitatamente al periodo compreso tra la realizzazione degli interventi, dichiarati con la procedura Docfa e il provvedimento accertativo del comune.

Ctr Puglia, sentenza n.774/28/2021

La Ctp Milano, con la sentenza n. 1164/2021 ha stabilito che sono esenti dal versamento dell'IMU gli immobili ad uso abitativo ex IACP se qualificati come alloggi sociali.

Un comune Lombardo notificava all'Aler un avviso di accertamento per infedele dichiarazione per l'anno di imposta 2014, l'azienda impugnava l'atto sostenendo che i fabbricati di civile abitazione, destinati ad alloggi sociali, sono esenti in quanto presentano le caratteristiche previste dal Dm 22 aprile 2008 (*"definizione di alloggio sociale..."*). Viceversa, l'imposta sarebbe applicabile soltanto a quegli alloggi che, non rientrando nella categoria dell'edilizia residenziale pubblica (Erp), sono destinati ad ospitare soggetti diversi da quelli economicamente disagiati. In tal caso "sconterebbero" la detrazione annua di 200 euro mentre ai fini dell'esenzione, rilevanti e dirimenti sarebbero le caratteristiche dell'immobile e non già quelle del proprietario. Il Comune replicava motivando l'avviso di accertamento sulla scorta di quanto contenuto nell'articolo 1 comma 707 della legge n. 147/2013, che, integrando e modificando l'articolo 13, comma 10 del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha introdotto una disposizione speciale che, in quanto tale, prevale su quella generale. Per questo motivo, secondo l'Ente, l'unica agevolazione applicabile è quella della detrazione ordinaria di 200 euro annui, prevista per l'abitazione principale dal citato comma 10 dell'articolo 13 del DL 201/2011.

La commissione tributaria provinciale di Milano ha accolto il ricorso dell'azienda lombarda edilizia residenziale (Aler) fornendo un'interpretazione "sistematica" della disposizione agevolativa, evidenziando che il testo normativo presenterebbe un errore formale riconducibile ad "una dimenticanza". In buona sostanza i Giudici hanno tenuto conto della disciplina vigente in materia e hanno assunto come linea guida la funzione sociale di quegli alloggi che rispondono all'esigenza, dichiarata dal legislatore, *"di ridurre il disagio abitativo delle famiglie svantaggiate"*.

Il Comune, rimanendo sulle proprie convinzioni, ha proposto una tesi logica fondata su due elementi atti a dimostrare che l'intenzione del legislatore porta ad escludere la possibilità di estendere l'agevolazione prevista per gli alloggi sociali agli immobili ex IACP.

In primo luogo, secondo l'Ente, *"se il legislatore avesse voluto estendere l'esclusione in esame agli immobili degli IACP avrebbe dovuto prevederlo espressamente, similmente a quanto fatto"*

con riguardo ad altre fattispecie”, in secondo luogo vi è una considerazione di tipo economico deducibile “nella relazione tecnica allegata al Dl 102/2013, che quantifica in circa 76 milioni di euro il gettito Imu su base annua delle abitazioni regolarmente assegnate dagli IACP (circa 600mila) rispetto al valore dell'esenzione degli alloggi sociali (circa 40mila immobili), stimato in soli 17,5 milioni di euro. Tale scostamento, data la sua entità difficilmente riconducibile a un mero errore di stima, rafforza ulteriormente la convinzione secondo cui il legislatore abbia voluto consapevolmente mantenere una chiara distinzione tra le due fattispecie in esame”.

I Giudici di primo grado, nonostante le argomentate controdeduzioni dell'Ente e riconoscendo *“l'incertezza generata da una legislazione per alcuni versi contraddittoria, i contrastanti pronunciamenti in materia e la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza nelle quali l'amministrazione comunale è stata chiamata ad operare”* hanno accolto la tesi della ricorrente.

Ctp Milano, sentenza n.1164/2021



TOSAP: gli alloggi sociali ex IACP, l'incertezza della norma agevolativa

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9639/2021, ha stabilito che versano la Tosap le griglie di areazione della banca se insistono sul suolo pubblico poiché privano la collettività di una porzione, appunto, di suolo pubblico. La vicenda trae origine dall'avviso di accertamento notificato ad una banca da un comune toscano con il quale veniva richiesto il pagamento della Tosap per l'anno 2011 in relazione alle grate di areazione realizzate sui marciapiedi posti intorno al fabbricato di sua proprietà. L'istituto impugnava l'atto sostenendo che le grate non erano poste su suolo pubblico, bensì su suolo di proprietà privata, così come riscontrabile dalla concessione edilizia. In secondo luogo, poi, la banca evidenziava che, se anche il suolo fosse effettivamente pubblico, non vi sarebbe comunque una effettiva sottrazione di suolo pubblico tale da giustificare l'applicazione del tributo.

I Giudici della Suprema Corte hanno innanzitutto ribadito alcuni punti fermi nell'applicazione del tributo, ed hanno rimarcato che il presupposto impositivo va individuato nell'occupazione di suolo pubblico che comporti una effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico. Nel caso in esame, secondo la Corte, laddove il suolo fosse effettivamente pubblico, l'istituto di credito sarebbe tenuto al pagamento, *“atteso che con l'apposizione delle griglie in questione, così come per ogni oggetto collocato su suolo pubblico, viene in qualche modo limitato l'uso collettivo della*

parte di suolo pubblico”, con conseguente “sottrazione della superficie all'uso pubblico a vantaggio di un'utilizzazione” privata. E non si tratta neppure di una occupazione irreversibile, proseguono i Giudici, atteso che in caso di loro rimozione cesserebbe “il godimento individuale con ripristino dell'uso collettivo”. In buona sostanza, secondo la Cassazione, il mero fatto di insistere su suolo pubblico comporta l'integrazione del presupposto impositivo del tributo.

Corte di Cassazione, ordinanza n.9639/2021

L'approfondimento

a cura di Fabio Garrini

Esecuzioni Immobiliari: l'IMU si trasferisce all'aggiudicatario solo a seguito del decreto di trasferimento

L'assoggettamento dell'immobile ad una procedura esecutiva non modifica la debenza ai fini dell'IMU, almeno fino al momento in cui tale immobile è oggetto di trasferimento a favore dell'aggiudicatario; pertanto, sino al momento in cui il giudice non emette il decreto con il quale viene formalizzata l'assegnazione dell'immobile, l'esecutato rimane soggetto passivo del tributo.

Peraltro, sul tema si segnala anche una recente ordinanza interlocutoria della Cassazione che esprimerebbe dubbi circa la debenza del tributo nel periodo che intercorre tra la data in cui viene pronunciato il decreto di trasferimento dell'immobile (che formalizza l'aggiudicazione che è avvenuta nel corso della procedura di vendita all'incanto) e la data in cui interviene la materiale consegna del bene.

La procedura esecutiva e la debenza IMU

Sino alla data di emissione del decreto di trasferimento, il debitore pignorato dovrà assolvere agli obblighi imposti dalla disciplina relativa all'imposta comunale: l'esecuzione dell'atto di pignoramento immobiliare non ha come conseguenza automatica la modifica della soggettività tributaria passiva, perlomeno sino al momento in cui l'immobile non sia stato oggetto di trasferimento. Pertanto, non vi sarà alcun effetto sulla debenza dell'IMU sino a quando le formalità relative alla procedura di vendita forzata dell'immobile non siano state conseguentemente formalizzate.

Il presupposto per il versamento del tributo è strettamente ancorato al possesso, così come definito ai sensi dell'art. 1 c. 746 della L. 160/19; in particolare,

“soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.”

Pertanto, è soggetto passivo chi detiene il diritto reale sul bene, diritto che si trasferisce, appunto, tramite l'emissione del decreto di trasferimento; il decreto di trasferimento è infatti

l'unico atto che sia in grado di sancire il trasferimento del bene dal precedente proprietario in favore dell'aggiudicatario.

Sul punto si ricordi che il contenuto dell'ordinanza 5737 del 7 marzo 2013 della Cassazione:

“le conseguenze giuridiche derivanti dall'esecuzione della formalità del pignoramento immobiliare, costituite dai particolari obblighi e divieti imposti al proprietario del cespite, non escludono l'applicazione a suo carico dell'ICI [ma ciò vale anche ai fini IMU visto che il presupposto è esattamente lo stesso, n.d.a.] in quanto il presupposto impositivo viene a mancare (rectius, a migrare nella sfera giuridica dell'assegnatario) soltanto all'atto dell'emissione del decreto di trasferimento del bene”.

Nella medesima sentenza si legge che, conseguentemente, il carico tributario non si trasferisce “medio tempore in capo al custode giudiziale”, che non risulta mai possessore dell'immobile. La custodia dell'immobile, infatti, non determina alcuna modifica della titolarità dei beni e dei frutti che ne sono oggetto: il debitore esecutato, seppure privato del potere di disporre degli stessi, ne rimane comunque proprietario.

Le medesime conclusioni si possono trarre con un parallelismo, a contrariis, con gli obblighi IMU previsti nell'ambito della procedura fallimentare: il fatto che il Legislatore abbia regolamentato solo il caso del fallimento (art. 1 c. 768 ultimo periodo, L. 160/19 nella disciplina attualmente vigente) sta a significare che la semplice esecuzione forzata non dovrebbe comportare alcuna conseguenza in termini di mutamento della soggettività passiva. Sul punto si veda la sentenza Cass. 6472 del 14 marzo 2013:

“nell'ipotesi in cui l'immobile sia compreso nel fallimento, in quanto solo in tale caso il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 6, ha stabilito che l'imposta gravasse sul fallimento e venisse dedotta dall'importo ricavato con la vendita del bene. Il che conferma che in caso di pignoramento “ordinario” l'onere grava sul proprietario, che del resto si giova del reddito del bene (anche quando non lo utilizzi direttamente) in quanto tale reddito concorre al soddisfacimento dei debiti.”

La recente ordinanza della Cassazione: la consegna del bene

In tema di rilevanza del decreto di trasferimento consta la recente ordinanza interlocutoria della Cassazione n. 11275 del 29 aprile 2021, nella quale il ricorrente ha eccepito che l'esecutato, pur

avendo perso la titolarità del diritto di proprietà, conserverebbe sino al momento dell'effettivo rilascio la materiale disponibilità del bene. La questione, in particolare, verte sull'individuazione del soggetto passivo IMU nel lasso temporale che intercorre fra il decreto di trasferimento di un bene acquisito all'esito di una procedura esecutiva ed il conseguimento della sua materiale disponibilità in capo all'aggiudicatario. Sul punto, in assenza di precedenti specifici, il collegio dispone che la causa vada rimessa alla pubblica udienza.

A parere di chi scrive la questione deve essere risolta imputando all'aggiudicatario la debenza del tributo sin dal decreto di trasferimento: come detto, l'elemento per attribuire la soggettività passiva è il possesso, secondo le indicazioni previste dal citato c. 746 dell'art. 1 della L. 160/19, senza che l'aspetto legato alla materiale disponibilità del bene possa in alcun modo avere effetti in materia; sul tema consta peraltro la posizione più volte espressa dalla Cassazione in tema di riconsegna dell'immobile al locatore a seguito di risoluzione del contratto di leasing, dove i giudici della Suprema Corte hanno dato risalto all'aspetto formale (risoluzione del contratto) senza che le lungaggini legate alla materiale riconsegna del bene possano avere effetti circa un eventuale allungamento del periodo di debenza del tributo in capo all'utilizzatore.

L' approfondimento

a cura di Paolo Salzano

Immobili in ristrutturazione ed inagibili: due stati di fatto incompatibili

Non di rado, nella quotidianità della nostra attività a fianco degli Uffici Tributi, riscontriamo la non perfetta individuazione delle due fattispecie come da titolo, di cui la prima riservata agli immobili sottoposti a lavori di risanamento e la seconda tesa ad individuare gli immobili privi delle caratteristiche per la piena utilizzabilità.

La base normativa per gli immobili sottoposti a restauro è individuabile al comma 6 dell'articolo 5 del D.Lgs. 504/1992, così richiamato dal D.L.201/2011 (norma introduttiva dell'Imposta Municipale Propria) *“In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.”*

In primo luogo, è importante individuare le fattispecie contemplate dal comma 6, che equipara quindi il fabbricato ad area edificabile laddove:

- il fabbricato sia abbattuto
- il fabbricato sia in fase costruttiva
- il fabbricato sia sottoposto a lavori di recupero, ma non tutti: la stessa norma specifica che essi devono essere tra quelli contemplati dall'articolo 3, comma 1, lettere c), d), e) della Legge 5 Agosto 1978 n.457.

E' fondamentale quindi interrogarci sulla tipologia dei lavori effettuati sull'immobile. Se il comma è applicabile ad un immobile che viene totalmente ricostruito di coperture, solai, spazi interni, non sarà invece applicabile ad un immobile che è sottoposto a lavori di tinteggiatura esterni piuttosto che interni, oppure ad altri piccoli interventi edilizi.

Un ulteriore aspetto importante della norma è quello che equipara il fabbricato ad area edificabile fino al perdurare dei lavori indipendentemente dalla zona *“la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 2”*: in altre parole, anche un fabbricato ubicato in zona agricola dovrà rispettare quanto disposto dall’articolo 5 comma 6 D.Lgs.504/1992, con le dovute eccezioni inerenti gli immobili rurali (che saranno trattati in un diverso approfondimento).

Ultimo aspetto riguarda il periodo di tempo durante il quale la norma in commento è applicabile; è specificato nella formulazione letterale della disposizione che la base imponibile quale area edificabile deve essere utilizzata dalla data di inizio lavori fino:

- alla data di ultimazione degli stessi
- in assenza di tale data o se individua un periodo precedente, quando il fabbricato è comunque utilizzato (ad esempio iniziano a funzionare le utenze)
- comunque, si considera ultimato il fabbricato per il quale è stata proposta la rendita catastale presso l’Agenzia competente (principio consolidato dalla Suprema Corte di Cassazione).

La normativa nulla dice in merito al perdurare dei lavori e quindi dello *“status”* di immobile in ristrutturazione, ed è comunque errata la convinzione, seppur diffusa, di assimilare un immobile in ristrutturazione ma che nella realtà non è più oggetto di interventi da tempo, ad immobile inagibile.

Gli stessi operatori a volte hanno la convinzione che tale fabbricato, privo di pavimenti, infissi, piuttosto che di altre parti sostanziali, possa essere paragonato ad immobile inagibile ma che, vedremo più avanti, è ben altra cosa.

Questo anche se il permesso di costruire/ricostruire è di fatto scaduto: ricordiamo per ultimo che esiste una apposita categoria catastale *“fittizia”* (F/03) per dichiarare lo stato di immobile in costruzione presso l’Agenzia del Territorio competente.

“L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente...”

La stessa norma considera inagibile o inabitabile, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista, l'immobile totalmente fatiscente e pericolante, con un degrado talmente elevato da non essere recuperabile con interventi di manutenzione, ne' ordinaria ne' straordinaria, ma con la demolizione e la ricostruzione, o comunque con radicali interventi di ristrutturazione.

Per poter usufruire dell'agevolazione inerente all'abbattimento del 50% dell'imposta dovuta, l'immobile deve essere pessime condizioni tali da non consentirne un sicuro e corretto utilizzo, e lo stato di fatto è totalmente avulso rispetto alla fattispecie appena commentata: esso non è abitabile, o comunque usufruibile, non perché i lavori non sono ultimati, ma perché il livello di fatiscenza raggiunto non consente nemmeno di avvicinarsi ad esso in sicurezza.

L'inagibilità è constatata dall'Ufficio Tecnico competente su richiesta del contribuente oppure autocertificato dallo stesso soggetto passivo, che dal momento della presentazione (o richiesta) ha il diritto di abbattere l'imposta dovuta del 50%: il comune controllerà, nell'ambito delle proprie funzioni, la veridicità di quanto prodotto o di quanto richiesto dal contribuente.

Va da se' che, se l'immobile inagibile è sottoposto a lavori di ricostruzione, solo da questo momento l'abbattimento al 50% cesserà di operare, ed il fabbricato sarà imponibile così come contemplato dal comma 6 dell'articolo 5 D.Lgs 504/1992 in commento (ossia con le regole delle aree fabbricabili).

Le disposizioni presentano una formulazione del tutto simile anche nella "nuova IMU" applicabile dal 2020:

- Art. 1 c. 746 della L. 160/19: *"In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato."*
- Art. 1 c. 747 lettera b) della L. 160/19: *"per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette"*

condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione”.

Notizie Flash

le ultime novità in materia di Tributi

a cura di Massimiliano Franchin

IMU e IMPI 2020: aggiornamento dei coefficienti di rivalutazione

Il MEF con il **decreto 10/06/2020** ha aggiornato i coefficienti di rivalutazione da applicare per la determinazione della base imponibile IMU dei fabbricati classificati nel **gruppo D** (capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali ecc.), **non iscritti** in Catasto o comunque privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. I coefficienti in questione sono validi, dal 2020, anche per il calcolo dell'Impi, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine, istituita con l'articolo 38 del DL n. 124/2019, il "collegato fiscale" all'ultima manovra di bilancio.

L'Impi si applica quindi, da quest'anno, alle strutture emerse destinate alla coltivazione di idrocarburi e sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

Al fine di calcolare il valore dei fabbricati per l'Imu e per l'Impi, dovute per l'anno 2020, i coefficienti da utilizzare -riportati nel decreto 10 giugno del Mef- sono i seguenti:

per l'anno 2020 = 1,01	per l'anno 2019 = 1,01	per l'anno 2018 = 1,01
per l'anno 2017 = 1,03	per l'anno 2016 = 1,03	per l'anno 2015 = 1,04
per l'anno 2014 = 1,04	per l'anno 2013 = 1,04	per l'anno 2012 = 1,07
per l'anno 2011 = 1,10	per l'anno 2010 = 1,12	per l'anno 2009 = 1,13
per l'anno 2008 = 1,17	per l'anno 2007 = 1,21	per l'anno 2006 = 1,25
per l'anno 2005 = 1,28	per l'anno 2004 = 1,36	per l'anno 2003 = 1,40
per l'anno 2002 = 1,45	per l'anno 2001 = 1,49	per l'anno 2000 = 1,54
per l'anno 1999 = 1,56	per l'anno 1998 = 1,58	per l'anno 1997 = 1,62
per l'anno 1996 = 1,67	per l'anno 1995 = 1,72	per l'anno 1994 = 1,78
per l'anno 1993 = 1,81	per l'anno 1992 = 1,83	per l'anno 1991 = 1,87
per l'anno 1990 = 1,95	per l'anno 1989 = 2,04	per l'anno 1988 = 2,13
per l'anno 1987 = 2,31	per l'anno 1986 = 2,49	per l'anno 1985 = 2,66
per l'anno 1984 = 2,84	per l'anno 1983 = 3,02	per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,20

Al fine di evitare interruzioni nel servizio, si ricorda di comunicare eventuali variazioni degli indirizzi di posta elettronica.